



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 92 del 04/07/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 18 settembre 2012, n. 187

L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di 27,2 MW da realizzare nel Comune di Foggia (FG), in località "Ponte Albanito", con infrastrutture connesse ricadenti nel Comune di Troia - Proponente: Renexia S.p.A., già Toto S.p.A. - Sede legale: Viale Abruzzo, 410- CAP. 66013 Chieti (CH).

L'anno 2012 addì 18 del mese di settembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la VIA (ai sensi R.R n.10/2011 approvato con DGR n. 1099 del 16.05.2011), confermata dal Dirigente ad interim dell'Ufficio VIA/VAS dott. Giuseppe Pastore, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con Determina Dirigenziale n. 100 del 21.02.2006 il Servizio Ecologia della Regione Puglia, già Settore Ecologia, escludeva parzialmente dalla procedura di VIA la proposta progettuale della società Toto S.p.A, per le motivazioni nello stesso provvedimento esplicitate, con riferimento a n.11 aerogeneratori di potenza nominale unitaria pari a 2 MW.

Con nota acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 2329 del 23.02.2009, la Toto S.p.A, in considerazione dell'imminente scadenza dell'efficacia del predetto provvedimento di esclusione dalla VIA della propria proposta progettuale, chiedeva una proroga di trenta mesi dell'efficacia dell'atto.

A supporto dell'istanza di proroga, la società allegava una perizia stragiudiziale, asseverata presso il Tribunale di Lucera il 28.01.2009, dalla quale risultava che, alla data del 19.01.2009, lo stato dei luoghi interessati dal progetto del parco eolico proposto era invariato rispetto a quello esistente alla data di presentazione degli atti progettuali all'Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia.

Con Determina Dirigenziale del Servizio Ecologia n.340 del 9 giugno 2009, quest'Ufficio rilasciava la proroga, per ulteriori trenta mesi, decorrenti dalla data di notifica alla Toto S.p.a. della Determinazione Dirigenziale n. 100/2006, dell'efficacia del provvedimento medesimo, avente ad oggetto l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA, fermo restando il rispetto delle prescrizioni nello stesso indicate.

Con nota acquisita da quest'Ufficio al prot. n. 5278 del 12.04.2010, l'Ufficio Energie e Reti Energetiche regionale comunicava l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio alla Toto S.p.A, dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del parco eolico in oggetto, ai sensi del D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii..

Con nota acquisita da quest'Ufficio al prot. 875 del 01.02.2011, la Toto S.p.A proponeva l'adeguamento tecnologico del modello degli aerogeneratori, consistente nell'incremento della potenza unitaria di ogni

turbina da 2 MW a 3,4 MW, portando la potenza complessiva del parco eolico da 22 MW a 37,4 MW. Con nota prot. n.3174 del 31.03.2011 quest'Ufficio confermava l'esclusione da VIA al progetto sottoposto ad aggiornamento tecnologico, con riferimento però a soli 8 aerogeneratori in luogo degli originari 11, con prescrizione riferita all'aerogeneratore P12.

Con nota prot. AOO_159 12101 del 10.10.2011, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 9877 del 26.10.11, l'Ufficio Energie e Reti Energetiche della Regione Puglia, sulla scorta degli esiti delle due Conferenze di Servizi, tenutesi rispettivamente il 25.02.2010 e il 30.06.2011, comunicava la positiva conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs 387/03.

La Toto Holding S.p.A., comprendente la società proponente fin qui riferita, comunicava con nota acquisita da quest'Ufficio al prot. n. 849 del 25.01.2012, il cambio di titolarità della proposta in oggetto, in seguito al conferimento del ramo "energie rinnovabili" alla A.P Capital S.p.A, indicando altresì, la sede legale di quest'ultima.

Con nota acquisita al prot. n. 1684 del 27.02.2012, l'Ufficio Energie e Reti Energetiche regionale, comunica che- in fase di predisposizione del provvedimento finale di Autorizzazione Unica -aveva rilevato la avvenuta scadenza della proroga concessa dallo scrivente Ufficio con Determinazione n.340/2009. Conseguentemente, l'Ufficio Energie e Reti Energetiche invitava la società proponente ad attivare, presso lo scrivente Servizio, la procedura necessaria ad ottenere un nuovo provvedimento di compatibilità ambientale.

Con nota acquisita sia al prot. n. 1763 del 27 febbraio 2012, sia al 2085 del 7 marzo 2012, la Società A.P. Capital comunicava allo scrivente Ufficio di essere in dissenso rispetto alle conclusioni a cui era pervenuto il Servizio Industria energetica regionale, in ordine alla necessità di attivare un provvedimento di compatibilità ambientale, sul presupposto dell'avvenuta decadenza del termine assentito dal provvedimento di esclusione dalla VIA, già stabilito al 9 dicembre 2011.

Con successiva nota acquisita da quest'ufficio al prot. n. 3799 del 14.05.2012, la società proponente comunicava il cambio di denominazione sociale da A.P Capital S.p.A a Renexia S.p.A, allegando atto notarile e il certificato camerale aggiornato.

Nonostante il dissenso inizialmente espresso, con nota acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 3832 del 14.05.2012, la Renexia S.p.A. presentava nuova istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, relativa alla centrale eolica costituita da n. 8 aerogeneratori per una potenza complessiva di 27,2 MW. Nella stessa comunicazione richiama la predetta nota AOO_159 12101/2011 dell'Ufficio Regionale Energia e Reti Energetiche, con la quale il procedimento autorizzativo veniva ritenuto "concluso con esito positivo" e, per favorirne l'evidenza, allegava i verbali delle due conferenze di servizi già tenutesi e riportanti "tutti i nulla osta/pareri favorevoli necessari ed ottenuti dagli enti e dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento".

A seguito della richiesta, la società proponente, con nota acquisita al prot. n.5666 del 13.07.2012, trasmetteva in allegato le notifiche di avvenuta pubblicazione presso gli albi pretori dei Comuni interessati dalla realizzazione della proposta progettuale in oggetto, nonché l'evidenza di pubblicazione avvenuta sul BURP n.68 del 10.05.2012.

In data 31 luglio 2012, si teneva la seduta del Comitato regionale per la VIA, nell'ambito della quale la pratica veniva presa in esame con l'espressione di un parere interlocutorio, che in particolare considerava la necessità di operare una verifica di continuità amministrativa, in ordine alla riproposizione dell'aerogeneratore n. P12 in una ubicazione traslata rispetto alle coordinate originarie.

Con nota acquisita da quest'Ufficio al prot. n.6525 dell'8.08.2012, veniva acquisito agli atti il parere dell'avv. Colavecchio, componente del Comitato regionale per la VIA, sui profili di competenza e di continuità del procedimento amministrativo di cui all'oggetto.

In data 11 settembre 2012, si teneva la seduta del Comitato regionale per la VIA, nell'ambito della quale lo stesso Comitato esprimeva il parere di competenza, ai sensi dell'art.2 del Regolamento Regionale n.10/2011 e concludendo con giudizio favorevole la disamina, dal punto di vista tecnico ambientale, nei confronti della proposta progettuale di cui trattasi.

Di seguito si riporta l'istruttoria completa effettuata dal Comitato:

Caratteristiche dell'intervento proposto

? Proponente: Renexia S.p.A., già TOTO Costruzioni generali S.p.A.; sede legale in Chieti alla Via degli Abruzzi

? Località: Ponte Albanito (Foggia)

? N. aerogeneratori: 8 della potenza nominale singola di 3,4 MW per un totale di 27,2 MW (pag. 4 Relazione di compatibilità ambientale)

? Diametro rotore aerogeneratori: 104m (pag. 5 Relazione di compatibilità ambientale)

? Altezza Torre: 100m (pag. 5 Relazione di compatibilità ambientale)

? Coordinate (sistema di riferimento UTM - WGS 1984 33 Nord:

n. torre Nord Est

P1 4.578.210 541.966

P2 4.577.938 542.032

P3 4.578.609 542.433

P5 4.578.137 542.592

P8 4.578.755 542.917

P10 4.579.001 542.854

P12(*) 4.579.269 543.577

P17 4.579.212 543.265

(*) le coordinate sino ad oggi note al Servizio Ecologia erano: P12= (4579316, 543560; delta = 49,98 m)

Il progetto in esame risultava già escluso dalla procedura di VIA con Determina Dirigenziale n. 100 del 21.02.2006 della Regione Puglia - Ufficio Programmazione Politiche Energetiche V.I.A. e V.A.S., la cui validità è stata poi prorogata dal medesimo ufficio regionale con determina n. 340 del 09.06.2009, fino al 09.12.2011;

Nell'ottobre 2008 è stato avviato, per il progetto in questione, il procedimento di autorizzazione unica di cui al d.lgs. 387/03, nell'ambito del quale si sono tenute due Conferenze di Servizi, rispettivamente in data 25.02.2010 e 30.06.2011;

Nel dicembre 2011 è stata effettuata, da parte del proponente, una proposta di variante tecnologica con un incremento della potenza delle singole turbine (utilizzo di turbine Repower 3XM da 3.4 MW) e, conseguentemente della loro dimensione. In merito l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche V.I.A. e V.A.S., con nota prot. 3174 del 31.03.2011, ha accolto parzialmente la richiesta di adeguamento tecnologico ed ha ritenuto non sostanziali le modifiche proposte per 8 turbine in luogo delle precedenti 11, rilevando, in particolare, che l'aerogeneratore P12 ricadeva in un'area definita AP secondo il PAI, e richiamando pertanto la necessità di acquisire per questo il parere dell'Autorità di Bacino.

Con nota prot. 0012101 del 10.10.2011 l'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia, sulla scorta dei pareri acquisiti da parte dei vari enti interessati, ha comunicato la positiva conclusione del

procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/03.

Tra gli altri pareri espressi nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica richiamato si segnalano, ai fini del procedimento di verifica in esame:

Il parere dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica che con nota n. 6060 prot. A00145 del 20.07.2011 esprime parere favorevole alla variante del progetto definitivo, avendo verificato che la variante al progetto non ha di fatto modificato in modo sostanziale le condizioni di compatibilità rispetto agli indirizzi di tutela del PUTT/p;

Il parere di ARPA Puglia DAP di Foggia che con nota prot. 0037764 del 26.07.2011 ha confermato il parere favorevole all'installazione degli aerogeneratori;

Il parere dell'Autorità di Bacino della Puglia che, con nota prot. 702 del 26.07.2011, ha espresso parere di compatibilità con le previsioni del P.A.I.

Tuttavia, essendosi esaurito il range temporale di efficacia della proroga del provvedimento esclusione da VIA, già concessa dal Servizio Ecologia ed essendo ad oggi il progetto di parco eolico "non assistito da un efficace provvedimento di compatibilità ambientale" (cfr Decreto Presidente TAR Puglia, Sezione I del 17/4/2012) l'Ufficio Energie e Reti energetiche regionale non ha potuto rilasciare l'Autorizzazione Unica, in questo confortato dallo stesso Decreto del TAR Puglia adito dalla Società per l'annullamento della nota con cui detto mancato rilascio da parte del Dirigente dell'Ufficio si era sostanziato.

Pertanto la Società Renexia S.p.A, su impulso dello stesso Ufficio Energie, ha rinnovato in data 4 maggio 2012 istanza di compatibilità ambientale, espressa come "richiesta di screening ambientale", allegando all'uopo la documentazione prevista dalla normativa in vigore, ai fini della realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nel comune di Foggia e delle opere di connessione della Rete di Trasmissione Nazionale nel territorio di Troia, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia regionale al n. 3832 del 14.12.2012.

L'istruttoria che segue si colloca pertanto quale contributo esperto alla definizione dei profili di compatibilità ambientale dell'intervento.

1. Descrizione dell'intervento

L'impianto prevede la realizzazione di n. 8 aerogeneratori con diametro del rotore pari a 104 m e potenza nominale pari a 3,4 MW.

Le strade di servizio al parco eolico, tutte con pavimentazione drenante, saranno realizzate, seguendo le linee di livello esistenti eliminando, quindi, la necessità di eseguire tratti in rilevato o in trincea e riducendo i movimenti di materia (pag. 38 Relazione di compatibilità ambientale).

L'area individuata per la realizzazione della Stazione di trasformazione MT/AT sorge in agro di Troia, nelle immediate vicinanze dell'impianto di consegna di Terna Spa (pag. 35 Relazione di compatibilità ambientale), in accordo alla STMG rilasciata da TERNA in data 10.02.2010 e accettata dal proponente in data 25.02.2010.

Riguardo la fase di cantiere il proponente dichiara (pag. 44 Relazione di compatibilità ambientale) che intende mitigare gli impatti ad essa associata adottando opportune modalità di gestione del cantiere (fasi sequenziali e non contemporanee, periodica bagnatura delle piste, ecc.).

Riguardo la fase di dismissione vengono indicate (pag. 46 Relazione di compatibilità ambientale) le modalità di ripristino dei luoghi e di rimozione degli aerogeneratori e dei relativi componenti.

2. Interferenze con altri piani e progetti (eventuali impatti cumulativi)

Nell'area, come anche riportato al cap. 4.5 (paesaggio) ed al cap. 4.6 (rumore e vibrazioni) della Relazione di Compatibilità Ambientale, vi sono altri due parchi eolici dotati di parere di compatibilità successivo a quello della prima istanza presentata da TOTO Costruzioni Generali S.p.A.. Nella relazione di compatibilità ambientale sono stati analizzati, per le componenti paesaggio e rumore e vibrazioni, gli impatti cumulativi determinati dalla compresenza dei tre impianti.

3. Impatto visivo e paesaggistico

L'analisi dell'impatto visivo e paesaggistico è stata affrontata effettuando un'analisi qualitativa ed una quantitativa (cap. 4.5 Relazione di compatibilità ambientale). Quella qualitativa coincide con le elaborazioni di visuali renderizzate finalizzate ad evidenziare il confronto tra la situazione attuale (8 aerogeneratori da 3,4 MW, altezza 100 m e rotore con diametro 104 m) e quella del progetto originario (11 aerogeneratori da 2 MW, altezza 80 m e rotore con diametro 71 m). L'analisi quantitativa prende, invece, in esame anche gli altri parchi assentiti nella stessa area definendo l'impatto paesaggistico tramite il prodotto degli indici VP (valore del paesaggio) e VI (visibilità dell'impianto), introducendo in quest'ultimo indice un parametro che tiene conto del numero di aerogeneratori presenti nell'area in esame. Il valore ottenuto è poi confrontato con il valore dell'impatto massimo che può determinarsi.

4. Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Nella documentazione progettuale presentata (cap. 4.4 Relazione di compatibilità ambientale) il proponente evidenzia che "le opere di progetto non interessano direttamente aree ricoperte da habitat di interesse comunitario o ecosistemi di rilievo e, pertanto, non comporteranno la sottrazione di habitat e specie, ovvero di siti di nidificazione, rifugio e alimentazione della fauna".

In realtà, come già evidenziato nelle Determine nn. 200 e 201 del 28.05.2010 relative agli adiacenti parchi eolici proposti dal Amgas Wind 2 s.r.l. e Eco Puglia Energia s.r.l., "il Cervaro rappresenta inevitabilmente un'emergenza naturalistica ed un elemento di attrazione faunistica: esso ospita specie stanziali ad alto valore conservazionistico (Milvus milvus; Turdus philomelos; Dendrocopos major; Picus viridis; Alauda arvensis; Streptopelia turtur; Scolopax rusticola; Turdus pilaris; Turdus merula; Ficedula albicollis; Caprimulgus europaeus) e specie migratorie di interesse comunitario legate ad ambiente ripariale (Milvus migrans, Lanius collurio, Grus, Ardeidae, Ciconiiformes)". Sicuramente, quindi, l'area risulta caratterizzata potenzialmente da fenomeni migratori. Si sottolinea, però, che le valutazioni effettuate nell'ambito delle due citate determinate tenevano già in considerazione la presenza del parco eolico in esame, valutando positivamente la compatibilità complessiva degli impianti presenti sull'area. E rispetto alla configurazione allora esaminata, l'attuale progetto in esame prevede, a seguito della rimodulazione nel frattempo intervenuta, una riduzione del numero di aerogeneratori, dagli 11 originari agli attuali 8.

L'unico parametro variato rispetto alla valutazione cumulativa degli impianti, resa in occasione della valutazione integrata, è il posizionamento dell'aerogeneratore P12, traslato di 50 m più a sud.

5. Impatto su suolo (geomorfologia, idrogeologia, idrologia, pericolosità idraulica e rischio idraulico)

Nessuno degli aerogeneratori risulta interferire con le componenti geomorfologiche del PUTT e della nuova carta idrogeomorfologica. In relazione al PAI, l'aerogeneratore P12* ricade in area classificata a Bassa Pericolosità Idraulica e vi sono diversi attraversamenti tra l'elettrodotto ed elementi del reticolo idrografico. Si evidenzia, in proposito, che il progetto ha già ottenuto il parere di compatibilità da parte dell'Autorità di Bacino che ha positivamente valutato le suddette interferenze.

Tuttavia il P12* è posizionato in un'ubicazione differente rispetto al P12 oggetto dell'istruttoria di variante da parte del Servizio Ecologia della Regione Puglia, resa con nota-provvedimento prot. n. 3174 del 31.03.2011, che aveva ricevuto prescrizione in ordine alla sua ubicazione proposta in area AP del PAI.

6. Sicurezza e salute pubblica (impatto acustico, gittata, impatto elettromagnetico, vibrazioni)

Per quel che attiene l'impatto sulle attività antropiche, lo studio affronta la problematica dell'impatto acustico al cap 4.6 della Relazione di compatibilità ambientale, analizzando l'impatto dell'impianto unitamente a quello determinato dai più vicini aerogeneratori assentiti alla Amgas Wind 2 srl ed alla Eco Puglia Energia srl. Nel dettaglio vengono esaminati gli effetti su tutti i recettori sensibili, concludendo che sono sempre rispettati fissati dal vigente Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Foggia.

Gli aspetti legati all'impatto elettromagnetico sono trattati nel cap 4.8 della Relazione di compatibilità ambientale, dal quale si evince che sono sempre rispettati i limiti normativi.

La relazione specialistica sulla gittata degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale evidenzia, infine, l'assenza di rischi per i recettori sensibili individuati.

La presente istruttoria, per quanto sin qui rappresentato, non rileva sensibili variazioni rispetto a quanto già espresso con nota prot. n. 3174 del 31.03.2011 dal Servizio Ecologia regionale, che aveva già accolto la variante progettuale, in ordine alla nuova tipologia maggiormente performante di turbina, con riferimento agli 8 aerogeneratori del parco eolico ed inserendo una prescrizione sull'aerogeneratore P12 circa la necessità di acquisire anche il parere di compatibilità di AdB, qui però proposto dalla Società Renexia in ubicazione differente, con traslazione nella nuova posizione di P12* (circa 50 m più a sud).

Con riferimento al nuovo posizionamento, AdB Puglia ha espresso giudizio favorevole di compatibilità con le NTA del PAI, con riferimento all'intero parco eolico costituito dagli 8 aerogeneratori di cui alla tabella, coerenti con quelli forniti da Renexia in questa sede.

La traslazione dell'aerogeneratore P12 è pertanto accoglibile sulla scorta dell'insieme dei pareri trasferiti dalla Renexia S.p.A. contestualmente alla nuova istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, relativa alla centrale eolica costituita da n. 8 aerogeneratori per una potenza complessiva di 27,2 MW, nella quale richiama la nota AOO_159 12101/2011 dell'Ufficio Regionale Energia e Reti Energetiche, con la quale il procedimento autorizzativo veniva ritenuto "concluso con esito positivo" e, per favorirne l'evidenza, allegava i verbali delle due conferenze di servizi già tenutesi e riportanti "tutti i nulla osta/pareri favorevoli necessari ed ottenuti dagli enti e dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento".

Pertanto la disamina di compatibilità ambientale dell'intervento proposto si conclude da parte del Comitato VIA con giudizio favorevole.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta dell' 11 settembre 2012 che costituisce parte integrante del presente atto;

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTE le determinazioni dirigenziali n. 27 del 03.07.2012 e n. 29 del 05.07.2012 con cui il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha conferito al dott. Giuseppe Pastore le funzioni vicarie della direzione dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS del Servizio Ecologia;

VISTA e CONSIDERATA l'istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità al parere espresso dal Comitato Reg.le per la VIA, reso nella seduta del 31.07.2012 ed allegato al presente atto, quale parte integrante, parere di esclusione da Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto relativo all'impianto di produzione di energia da fonte eolica con riferimento a 8 (otto) aerogeneratori: P1, P2, P3, P5, P8, P10, P12 e P17 per una potenza nominale complessiva di 27.2 MW da realizzare nel Comune di Foggia (FG), in località "Ponte Albanito", con infrastrutture connesse ricadenti nel Comune di Troia, proposto da Renexia S.p.A, già Toto S.p.A.- Sede legale: Viale Abruzzo, 410- CAP. 66013 Chieti (CH);

- di esprimere che siano fatte salve tutte le prescrizioni di tutela ambientale espresse nei vari pareri fin qui intervenuti, nonché ogni utile azione finalizzata al contenimento degli impatti sia nella fase di cantierizzazione, sia in fase di esercizio e di dismissione delle opere, con particolare riferimento al contenimento delle emissioni polverose, alla movimentazione e gestione dei rifiuti nell'intero ciclo di vita degli impianti a norma di legge, al monitoraggio dell'impatto acustico a carico dei ricettori sensibili e delle abitazioni affinché non ecceda mai i limiti consentiti, alla conservazione dei profili geomorfologici e al ripristino/recupero delle risorse naturali intaccate dal progetto, sia alla fine dei lavori che in fase di dismissione dell'impianto;

- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio VIA/VAS;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Reti ed Infrastrutture Energetiche, al Servizio Assetto del territorio, ai Comuni di Foggia e Troia (FG), alla Provincia di Foggia, all'Autorità di Bacino della Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla Sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali, sul sito web istituzionale della Regione Puglia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Dott. Giuseppe Pastore
